

BANDO PROGETTI DI RETE TERRITORIALE

Operazioni 4.2.1, 6.4.1 e 6.4.2

FAQ

Aggiornamento al 29.11.2017

1) Il regime de minimis come è applicato nell'ambito dell'Operazione 4.2.1 del PROGETTO DI RETE?

Gli interventi candidati nell'ambito dell'Operazione 4.2.1 beneficiano di una agevolazione pari al 40% dell'investimento ammesso a contributo; in tal caso essi devono riguardare esclusivamente i prodotti (input e output) dell'Allegato 1 del Trattato (TFUE) e le imprese beneficiarie non sono assoggettate al regime *de minimis*.

Sono tuttavia anche ammessi interventi concernenti prodotti il cui output non è ricompreso nell'Allegato 1 del Trattato, ma in questo caso l'agevolazione prevista è pari al 10% della spesa ammessa ed è concessa nel rispetto del regime *de minimis* (massimale di contributo assegnato all'impresa nell'arco di tre anni pari a 200.000 €. Par. 10.7 del Bando).

2) E' possibile sostenere delle spese (di acquisto attrezzature, per interventi edili,...) dopo l'inoltro della domanda, rendicontando la spesa effettuata in caso di ammissione a finanziamento ?

In caso di ammissione a finanziamento della Domanda di contributo afferente a una delle tre Operazioni della RETE, sono rendicontabili le spese ammesse sostenute dopo l'inoltro della Domanda di sostegno. Sono anche rendicontabili le eventuali Spese tecniche concernenti il progetto, sostenute prima dell'inoltro della candidatura, purché relative a un periodo massimo di 180 giorni antecedente l'inoltro della Domanda di sostegno.

3) Possono essere ammesse la realizzazione di un sito internet, spese per promozione sul web (come ad esempio campagne su social, implementazione di sito internet esistente)?

L'acquisto o la realizzazione di software sono ammesse, come voce di costo ammissibile specifica, nel caso delle Operazioni 6.4.1 e 6.4.2 della RETE.

Nell'ambito dell'Operazione 4.2.1, questo tipo di investimento ed eventuali campagne promozionali sul web rientrano nella voce "consulenze specialistiche e spese generali e tecniche, ammesse fino ad un massimo del 12%, calcolato sull'importo dell'investimento materiale ammesso".

4) E' ammissibile la spesa per la bonifica dell'amianto?

I costi relativi alle operazioni di bonifica dell'amianto (ad esempio costi di smaltimento) non sono tra le spese ammissibili. La sostituzione / smaltimento dei tetti in eternit (ed in genere di manufatti in cemento / amianto) non è ammissibile come spesa a sé stante, ma è ammissibile nel quadro di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato finalizzato a raggiungere uno degli obiettivi delle Operazioni del Bando e solamente qualora lo smaltimento sia volontario e non obbligatorio (tenendo conto del fatto che la normativa obbliga le aziende alla bonifica solo in caso di lastre deteriorate), dovendo rispettare la regola generale per cui non sono ammissibili all'aiuto gli adeguamenti a norme obbligatorie. A queste condizioni, la ristrutturazione può ottenere un punteggio

di priorità dovuto alla positiva ricaduta ambientale.

5) E' ammessa la partecipazione di un professionista (ad esempio un architetto) ad una RETE?

No. Il Bando di RETE TERRITORIALE, con riferimento alle tre Operazioni interessate, si rivolge alle imprese agricole, alle micro- e piccole imprese non agricole iscritte al Registro delle Imprese.

6) Se una ditta prevede un investimento, ma non viene finanziata, può decidere di restare comunque all'interno della RETE ammessa a contributo?

In caso di non ammissione a finanziamento di una delle candidature afferenti alla RETE, è facoltà del beneficiario escluso continuare o meno ad aderire alla RETE stessa ammessa a finanziamento. Nel caso in cui l'impresa non finanziata confermi l'adesione, la stessa avrà la funzione di Partecipante indiretto e non più di Beneficiario (Artt. 7 e 8 del Bando)

7) L'IVA è esclusa dal computo del contributo anche per l'az. Agricola in regime di esonero fiscale?

L'IVA non è compresa tra i costi ammissibili di nessuna Operazione della RETE.

8) Dettagli sulla priorità relativa ad investimenti che non consumano nuovo suolo.

Essendo tale priorità finalizzata a tutelare il suolo non ancora impermeabilizzato, nella valutazione si dovrà fare riferimento allo stato di fatto del suolo. Non potrà comunque essere riconosciuta detta priorità a nuove costruzioni realizzate su superfici che da fascicolo risultino essere state coltivate nell'annata agraria precedente alla presentazione della domanda.

La "tabella interventi" utilizzabile per la compilazione delle domande delle Operazioni in oggetto non prevede voci relative a "fabbricati interrati". Qualora in domanda il richiedente abbia utilizzato una delle voci relative alla costruzione di fabbricati senza consumo di nuovo suolo per la realizzazione di un fabbricato interrato, sarà valutato dall'ufficio istruttore se effettivamente il terreno ripristinato sopra il fabbricato sia idoneo alla coltivazione. Gli ampliamenti di fabbricati esistenti sono considerati senza consumo di nuovo suolo se contenuti entro il 20 % della superficie del fabbricato originario.

9) La costruzione di un nuovo fabbricato, con contestuale demolizione di un vecchio fabbricato, genera consumo di suolo?

La costruzione di un nuovo fabbricato su terreno agricolo nudo a seguito della demolizione di un vecchio fabbricato può essere considerata "costruzione senza consumo di nuovo suolo", attuando un regime di compensazione, purchè sia effettivamente riscontrabile che è stato demolito un vecchio fabbricato (di superficie almeno pari a quella del nuovo fabbricato costruito) e si è reso coltivabile il sedime sul quale era costruito.

10) Una cooperativa sociale è un soggetto ammissibile ai contributi dell'Operazione 6.4.1?

La cooperativa sociale, per essere ammessa ai benefici previsti dalle Operazioni sopra citate, deve svolgere l'attività di cui all'art. 2135 del cc, la prevalenza del proprio fatturato deve derivare da tale attività agricola e infine almeno un amministratore (che

deve essere anche socio: d.lgs 101/2005).

11) *Precisazioni sulle spese ammissibili relativamente agli interventi nel settore vitivinicolo.*

Nel caso di imprese di trasformazione (Operazione 4.2.1) con il PSL del GAL sono finanziabili:

- Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli ·
- Attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli ·
- Impianto depurazione e trattamento dei reflui di cantina ·
- Macchine per distribuzione acque reflue di cantina.

12) *Chiarimenti sulla compilazione di alcuni campi dell'Allegato 6*

Allegato 6 – Business Plan dell'Impresa

Nella tabella conclusiva, in cui vengono messi a confronto i valori economici iniziali con quelli finali, nella voce "Valore patrimoniale dell'azienda (valore complessivo di mercato di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc).", deve essere inserito il "costo storico" senza detrarre le quote di ammortamento.

13) *Chiarimenti in merito ai soggetti Beneficiari dell'Operazione 4.2.1*

Tra i Beneficiari dell'Operazione 4.2.1, sono compresi gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che trasformano e commercializzano i prodotti dell'All. 1 del TFUE, purché la materia prima sia di provenienza extra-aziendale per almeno il 66%.

Nel caso in cui la materia prima trasformata o commercializzata dall'impresa agricola sia di provenienza aziendale per più del 34%, la candidatura sull'Operazione 4.2.1 non è ammissibile.

Si precisa che, nel caso di Cooperativa agricola che candidi interventi per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, la materia prima conferita dai soci (imprese con Partita IVA) è da considerarsi extra-aziendale.

14) *Chiarimenti in merito alla partecipazione alla RETE TERRITORIALE di Associazioni (Associazioni dilettantistiche sportive, associazioni culturali, associazioni ambientaliste,....) e altri soggetti (fondazioni, ...)*

Come riportato nel Bando (Art. 2), possono partecipare alla RETE sia i Beneficiari, ovvero le imprese iscritte al Registro delle imprese richiedenti contributo, sia i Partecipanti indiretti, ovvero le imprese che, pur non richiedendo contributo, intendono sottoscrivere l'Accordo di collaborazione della RETE.

Le associazioni e i soggetti in qualche misura assimilabili, non aventi carattere di "impresa", non possono partecipare alla RETE TERRITORIALE.